

REGOLAMENTO (CE) N. 2426/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, con il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/94⁽⁴⁾, in attesa di complementi di informazione da fornirsi dalle autorità competenti e per garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico è stato stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo per le Azzorre e per Madera, per un periodo limitato ai mesi di luglio, agosto e settembre 1994, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994; che i suddetti complementi di informazione sono nel frattempo pervenuti ed è quindi opportuno fissare il bilancio di cui all'articolo 2 del regio-

lamento (CEE) n. 1600/92 per la campagna 1994/1995; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 16.